

Roma, 17 settembre 2024

Circolare n. 199/2024

Oggetto: Lavoro – Decreto salva infrazioni – Contratti a termine – Art. 11 del DL 16.9.2024, n. 131, su G.U. n. 217 del 16.9.2024.

In risposta ai rilievi sollevati dall'Unione europea sulla presunta inadeguatezza del *Jobs Act* relativamente al risarcimento del danno per il lavoratore in materia di contratti a termine (art. 28 d.lgvo 81/2015), nell'ambito del decreto legge in oggetto, il Governo ha modificato la suddetta disciplina tornando, seppure parzialmente, alla situazione antecedente.

Come è noto, il citato d.lgvo 81 ha previsto che, nel caso di contratti a termine ritenuti illegittimi e pertanto trasformati in contratti a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per il lavoratore è pari ad un'indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento.

Con la nuova norma invece è stata prevista la possibilità in capo al giudice di riconoscere un'indennità risarcitoria superiore al limite massimo di 12 mensilità qualora il lavoratore dimostri di aver subito un "maggior danno".

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [111/2015](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 217 del 16.9.2024

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi

dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

*****OMISSIS*****

Art. 11

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di infrazione 2014/4231

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;

b) il comma 3 e' abrogato.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO